

Osservatorio sulle fonti

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE SULLA LINGUA PROCESSUALE DINANZI AI TRIBUNALI ALTOATESINI. UN'ANALISI DEL CASO GRAUEL RÜFFER*

di Hannes Hofmeister**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il fatto. – 3. Decisione: “*Quod erat expectandum*”. – 4. Valutazione critica. – 5. Prospettive future.

1. Introduzione

L'importanza della lingua e, nello specifico, del diritto di potersi esprimere nel proprio idioma materno non può essere sottovalutata o minimizzata. Questa constatazione assume una maggiore valenza in riferimento al procedimento giudiziario dove, per le gravi conseguenze che possono scaturire sia dai processi penali che da quelli civili, è fondamentale potere usare la propria lingua madre. Del resto, sono spesso le sottili sfumature della lingua a determinare l'esito di un processo.

La presente trattazione si pone pertanto come scopo l'approfondimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (in seguito: CGUE) in merito alle lingue processuali dinanzi ai tribunali altoatesini e, in particolare, l'analisi del caso più recente, il caso *Grauel Rüffer*¹ del 2014.

A tale scopo si procederà descrivendo brevemente il fatto oggetto della sentenza (2) ed esaminando in modo dettagliato la decisione della Corte (3), sarà, dunque, effettuata un'analisi critica del giudizio (4) attraverso la quale saranno poi approfondite le implicazioni della sentenza sulla tutela linguistica delle minoranze e sul funzionamento dei tribunali altoatesini.

2. Il fatto

Mentre stava sciando in Alto Adige, una turista tedesca - tale sig.ra Grauel Rüffer - fu ferita da una turista ceca - tale sig.ra Pokorná. Al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, la turista intentò una causa civile presso il Tribunale di Bolzano. L'atto di citazione, presentato il 24 aprile 2012 su domanda della sig.ra Grauel Rüffer, fu redatto

* Intervento al convegno su “Progetto PRIN 2010-11. La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale”, Libera Università di Bolzano, 21-22 maggio 2015, in corso di pubblicazione in S. BARONCELLI (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto speciale fra promozione e conservazione dei diritti linguistici*, Giappichelli.

** Ricercatore di Diritto dell'Unione Europea, Facoltà di Economia, Libera Università di Bolzano/Bozen

¹ Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Rüffer*.

Osservatorio sulle fonti

in lingua tedesca.

Ebbene, l'art. 122, co. 1 del codice di procedura civile (c.p.c.) dispone che «*in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana*», sicché ex art. 156 c.p.c.² una violazione di tale disposizione può comportare la pronuncia di nullità dell'atto. Conseguentemente, l'azione legale avrebbe potuto essere considerata già fallita per motivi puramente formali.

Tuttavia, esistono delle eccezioni all'art. 122, co. 1 c.p.c. Infatti, lo Statuto di Autonomia, in deroga alla suddetta regola, prevede che nelle cause civili, penali o amministrative dinanzi agli organi giurisdizionali della Provincia di Bolzano possa essere usata la lingua tedesca. In particolare, vengono qui in rilievo gli artt. 99 e 100 del d.p.r. n. 670/1972 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»).

In dettaglio, nell'art. 99 dello Statuto di Autonomia si stabilisce che «*nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato*»³.

Da questa equiparazione risultano ulteriori diritti, in particolare il fatto che «*i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari [...]*» (art. 100, co. 1, dello Statuto di Autonomia)⁴.

Le norme di attuazione in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari, introdotte dal d.p.r. n. 574/1988, prevedono quindi la possibilità di celebrare un processo in lingua tedesca⁵. Tuttavia, il campo di applicazione di queste norme non è

² L'art. 156 del codice di procedura civile italiano dispone quanto segue: «*Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato*».

³ L'art. 99, del d.p.r. n. 670/1972 recita come segue: «*Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue*».

⁴ L'art. 100 del d.p.r. n.670/1972 dispone quanto segue: «*I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa*». Sulla questione dell'uso della lingua tedesca con i concessionari di servizi, vedasi il capitolo di Ruth Margit Volgger, in questo volume.

⁵ L'art. 1 del d.p.r. n.574/1988 dispone quanto segue:

«*1) Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, e è la lingua ufficiale dello Stato:*
[...]
nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano;
nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise, d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la Procura Generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo, contabile, o tributario, con sede in provincia di Trento, ma con competenza anche in provincia di Bolzano».

L'art. 13 dello stesso d.p.r. n.574/1988 dispone quanto segue:

Osservatorio sulle fonti

affatto chiaro. Nello specifico, le norme di attuazione equiparano sì la lingua tedesca a quella italiana stabilendo il diritto alla parità di uso⁶, ma in realtà questo trattamento è riservato ai soli cittadini di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano⁷. In aggiunta a ciò, non è nemmeno chiaro se il termine “cittadini” debba intendersi quale requisito di cittadinanza o come mera clausola di residenza.

Ebbene, con sentenza del 22 novembre 2012 la Corte di Cassazione italiana ha interpretato tali norme in modo restrittivo: le disposizioni del d.p.r. n. 574/1988 si applicherebbero solo ai cittadini italiani residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano⁸.

Così facendo, la Corte di Cassazione ha respinto la possibilità di trasferimento in ambito civilistico dei principi sviluppati dalla CGUE nella sentenza *Bickel e Franz*⁹, per la quale anche i cittadini europei non residenti nella Provincia di Bolzano hanno la possibilità di avvalersi della lingua tedesca nell’ambito di un processo penale. Pertanto, applicando tale giurisprudenza della Corte di Cassazione, in base al disposto dell’art. 156, co. 1 e dell’art. 122, co. 2 del c.p.c. italiano si sarebbe giunti alla dichiarazione di nullità dell’atto introduttivo dell’attrice, sig.ra Ruffer, redatto in tedesco.

Tuttavia, il Tribunale di Bolzano esprime alcuni dubbi sull’adozione di questa interpretazione, dato che il diritto dell’Unione europea potrebbe rendere inapplicabili le norme nazionali così come interpretate dal giudice di legittimità. Il Tribunale altoatesino, infatti, mette in dubbio la possibilità che possano avvalersi della facoltà di usare la lingua tedesca dinanzi ad un giudice civile solo i cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano, interrogandosi «se tale facoltà debba essere concessa anche ai cittadini italiani che non risiedono in tale provincia o ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dalla Repubblica italiana che risiedono in detta provincia oppure, come nel procedimento principale, ai cittadini di tali Stati membri che non risiedono nella medesima provincia». ¹⁰ È vero che, secondo quanto ammesso dal *Landesgerichtshof*, le disposizioni relative all’uso della lingua tedesca perseguono l’obiettivo di tutelare la minoranza etnica e culturale germanofona residente in provincia, tuttavia questo obiettivo non sarebbe vanificato qualora si avvalessero della possibilità di usare la lingua tedesca

«Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell’articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti».

Quanto alla possibilità di istituire un processo monolingue o bilingue, vedasi l’art. 20 del d.p.r. n.574/1988, i cui primi due commi recitano come segue:

«(1) Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell’una o nell’altra lingua dell’atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

(2) Quando l’atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue».

⁶ Cfr. art. 99 dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige.

⁷ Cfr. art. 100 dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige.

⁸ Cass., 22 novembre 2012, n. 20715.

⁹ Corte di giustizia, sentenza del 24 novembre 1998, causa C-276/96, *Racc. I-7650*.

¹⁰ Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Ruffer*, par. 15-16.

Osservatorio sulle fonti

anche i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea diversi da quello italiano¹¹.

Per questa ragione, il Tribunale di Bolzano decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE, secondo l'art. 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale: «Se l'interpretazione degli articoli 18 TFUE e 21 TFUE osti all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale, come quelle controverse nella presente fattispecie, che riconoscono il diritto di utilizzare la lingua tedesca nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici della Provincia di Bolzano ai soli cittadini italiani residenti nella Provincia di Bolzano, e non anche ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione, a prescindere dalla loro residenza nella Provincia di Bolzano»¹².

3. Decisione: “*Quod erat expectandum*”

Secondo la Corte di Lussemburgo, anche i cittadini UE devono avere la facoltà di usare un'altra lingua rispetto a quella ufficiale nel processo civile, se tale diritto è concesso ai cittadini residenti. Una diversa interpretazione confliggerebbe con il divieto generale di discriminazione stabilito dall'art. 18 TFUE, in combinato disposto con l'art. 21, co. 1, TFUE, che garantisce la libertà di circolazione ai cittadini europei. Qualsiasi altra alternativa sarebbe in contrasto con i principi fondamentali del diritto UE. A sostegno di ciò, la CGUE cita la sentenza del 1998 relativa al procedimento *Bickel e Franz*¹³ vertente sullo stesso argomento, ma in ambito penale.

In quest'ultima sentenza, la CGUE aveva stabilito che il diritto a celebrare processi penali in lingua tedesca doveva essere esteso anche ai cittadini UE e non limitato ai soli residenti della Provincia di Bolzano¹⁴. Sottolinea la CGUE come le considerazioni che, nella sentenza *Bickel e Franz*, avevano legittimato i cittadini UE ad usare la lingua tedesca in luogo di quella italiana nel processo penale, secondo quanto previsto dal regime interno per i cittadini italiani residenti, si applicano «a qualsiasi procedimento giurisdizionale che si svolga nell'ente locale interessato, segnatamente ad un processo civile».¹⁵ Altrimenti, argomenta la Corte, «un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che circoli e soggiorni nella Provincia di Bolzano, sa-

¹¹ Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Rüffer*, par. 16.

¹² Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Rüffer*, par. 17.

¹³ Cfr. A. GATTINI, *La non discriminazione di cittadini comunitari nell'uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel*, in *Riv. dir. internaz.*, 1999, p. 106 ss.

¹⁴ Nella sentenza *Bickel e Franz*, (sentenza del 24 novembre 1998, causa C-276/96, *Racc.* I-7650., par. 19 e 31), la CGUE aveva stabilito «... che il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che un procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del Trattato e deve conformarsi all'art. 6 di quest'ultimo. La seconda parte della questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che l'art. 6 osta ad una normativa nazionale che riconosce ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, i quali risiedono sul territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel detto territorio».

¹⁵ Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Rüffer*, par. 20-21.

Osservatorio sulle fonti

rebbe svantaggiato rispetto ad un cittadino italiano di lingua tedesca che risiede in detta provincia. Infatti, mentre un tale cittadino italiano può adire un giudice, nell'ambito di un processo civile, e ottenere che quest'ultimo si svolga in tedesco, tale diritto verrebbe negato ad un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana che circoli in detta Provincia»¹⁶.

La Corte, dunque, considera la limitazione ai soli residenti in Provincia di Bolzano una discriminazione diretta. D'altra parte è anche lecito chiedersi su quali basi possa essere giustificata l'interpretazione restrittiva sostenuta a livello nazionale. La posizione espressa dal governo italiano nella sentenza si basa essenzialmente su due argomenti.

In primo luogo, il Governo obietta come un ampliamento dei diritti linguistici possa comportare una difficoltà obiettiva nello svolgimento dei procedimenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti organizzativi ed il rispetto delle scadenze.

In seconda istanza, l'estensione dell'uso della lingua tedesca nei confronti dei cittadini europei causerebbe costi eccessivi e mal si concilierebbe con il fatto che le regole relative al bilinguismo sarebbero in realtà state concepite per la sola tutela delle minoranze. Entrambe le argomentazioni sono state respinte dalla Corte di giustizia: «In merito alle osservazioni del governo italiano, secondo cui non vi sarebbe alcuna ragione di estendere il diritto di usare la lingua della minoranza etnica e culturale interessata ad un cittadino di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che si trovi nella regione di cui trattasi solo occasionalmente e temporaneamente, poiché gli sono garantiti gli strumenti che gli consentono di esercitare adeguatamente i suoi diritti nonostante egli non conosca la lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, va rilevato che la medesima osservazione era stata formulata da detto governo nella causa che ha dato origine alla sentenza *Bickel e Franz* (EU:C:1998:563, punto 21)¹⁷ e che la Corte l'aveva respinta ai punti da 24 al 26 della medesima sentenza concludendo che la normativa in questione nel procedimento principale è contraria al principio di non discriminazione.

Una normativa siffatta potrebbe essere giustificata solo se fosse basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale (sentenza *Bickel e Franz*, EU:C:1998:563, punto 27).

In primo luogo, quanto all'argomento dedotto dal governo italiano, secondo cui dall'applicazione del regime linguistico di cui trattasi nel procedimento principale ai cittadini dell'Unione conseguirebbe un appesantimento del processo per quanto riguarda l'organizzazione e i termini, occorre rilevare che tale affermazione è esplicitamente contraddetta dal giudice del rinvio, secondo cui i giudici della provincia di Bolzano sono perfettamente in grado di svolgere i procedimenti giurisdizionali in lingua italiana, in lingua tedesca o in entrambe le lingue.

In secondo luogo, quanto all'osservazione formulata da tale medesimo governo, rela-

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Cfr. A. GATTINI, *La non discriminazione di cittadini comunitari nell'uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel*, cit., p. 106 ss.

Osservatorio sulle fonti

tiva ai costi supplementari che l'applicazione di tale regime linguistico ai cittadini dell'Unione causerebbe allo Stato membro interessato, risulta da una costante giurisprudenza che motivi di natura puramente economica non possono costituire ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. sentenza *Kranemann*, C-109/04, EU:C:2005:187, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata giustificata. Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 18 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riconosce il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale»¹⁸.

In altre parole: il divieto di discriminazione unitamente al principio della libera circolazione contrasta con le regole del procedimento linguistico italiano, il quale permette un contenzioso in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato limitatamente ai cittadini residenti nella parte del Paese in questione.

4. Valutazione critica

4.1. Le affermazioni della Corte di Cassazione italiana¹⁹ nell'ambito della sentenza del 22 novembre 2012 sono sorprendenti ed è del resto difficile comprendere la posizione restrittiva ivi assunta. In particolare, ci si pone la questione del perché la Corte di Cassazione non abbia avviato una procedura *ex art. 267 TFUE* dinanzi alla CGUE. Inoltre, secondo la dottrina dominante, le sentenze d'interpretazione pregiudiziale della CGUE - com'è il caso della sentenza *Bickel e Franz*²⁰ - determinano un effetto vincolante per le corti d'ultima istanza²¹. Tuttavia, al riguardo si potrebbe invero argomentare che la sentenza *Bickel e Franz*²² riguarda in sé solo il processo penale e ciò in funzione delle gravi conseguenze che ci possono essere in quest'ambito. Alla luce di ciò, nel pe-

¹⁸ Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Rüffer*, par. 22-27.

¹⁹ Cass., 22 novembre 2012, n. 20715.

²⁰ Corte di giustizia, sentenza del 24 novembre 1998, causa C-276/96, - *Bickel e Franz*, 1 et seq. *Racc. I-7650*.

²¹ Cfr. Ehrlicke, in: STREINZ (a cura di), *Kommentar EUV/ AEUV*, Monaco, 2012, art. 267, punto 72. Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 06 ottobre 1982, causa C-283/81 – *CILFIT*, 21. *Racc.* 3415; L. ROSSI-F. CASOLARI, *The EU after Lisbon*, Springer, Heidelberg, 2014; M. KRAMME, *Südtiroler Sprachenprivileg für Zivilprozesse gilt auch für EU-Bürger ohne Wohnsitz in Südtirol!*, Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 27. März 2014, Rs. C-322/13, *Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen UNION*, 2014, 228 et seq.

²² Corte di giustizia, sentenza del 24 novembre 1998, causa C-276/96, - *Bickel e Franz*, 1 et seq. *Racc. I-7650*.

Osservatorio sulle fonti

nale sarebbero giustificate garanzie procedurali maggiori; può tuttavia questo aspetto giustificare il fatto che i diritti linguistici siano limitati al solo campo penale? Difficile. Ciò sarebbe stato comprensibile solo se nella sentenza *Bickel e Franz*²³ la CGUE avesse asserito che sono di maggiore importanza i processi penali, ma in realtà ciò non si è verificato e, anzi, la motivazione della sentenza fa esplicito riferimento al divieto di discriminazione.

4.2. La strategia processuale del governo italiano è stata singolare, poiché ha replicato argomenti che erano già stati respinti dalla CGUE nella sentenza *Bickel e Franz*²⁴. In sostanza il governo italiano ha cercato nuovamente di sostenere che il regolamento sul bilinguismo debba limitarsi solo alla protezione delle minoranze, mentre i cittadini dell'UE avrebbero altre opzioni per esercitare adeguatamente i loro diritti (ad esempio: servizio di interpretariato gratuito). Come previsto, la CGUE ha nuovamente respinto tale argomento: esso può infatti avere una finalità legittima - vale a dire la tutela delle minoranze - tuttavia non rappresenta un mezzo adeguato e completo per raggiungere il suddetto obiettivo. Non è infatti sufficiente a promuovere la protezione delle minoranze, se i cittadini dell'Unione europea sono esclusi dal vantaggio linguistico. Ciò ha conseguenze negative per la protezione delle minoranze come era già stato constatato dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella sentenza *Bickel e Franz*: «Il rifiutare ad un visitatore l'uso del tedesco non è assolutamente necessario a tale scopo. Semmai produce un effetto contrario: rafforza l'italiano come lingua principale anche nella zona di Bolzano, prevalentemente di lingua tedesca. Se un residente di madrelingua tedesca della Provincia di Bolzano invita un parente o un amico proveniente dalla Germania, dall'Austria o dalla Svizzera a fargli visita, qualsiasi procedimento penale condotto contro il parente o l'amico si svolgerebbe in italiano. È difficile immaginare come ciò possa servire a tutelare la minoranza linguistica tedesca della Provincia di Bolzano»²⁵.

Anche la seconda argomentazione è ben nota: i problemi amministrativi e l'aumento dei costi. La CGUE ha - *quod erat expectandum* - giustamente respinto anche questo argomento, dato che il sistema della giustizia in Alto Adige è già bilingue – come il giudice del rinvio ha espressamente dichiarato – la decisione di ricorrere alla lingua tedesca anziché a quella italiana non avrebbe creato complicazioni procedurali o costi aggiuntivi.

L'intera argomentazione deve essere parsa alla CGUE come un *déjà-vu*: pertanto, la decisione è stata una combinazione fra una lezione educativa ed il tentativo di mantenere sotto controllo l'irritazione per il riesame di questo argomento.

²³ *Ibidem*

²⁴ *Ibidem*

²⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale F.G. Jacobs, *Bickel e Franz*, (causa C-274/96) presentate il 19 marzo 1998, punto 41. Racc. I-7637.

Osservatorio sulle fonti

4.3. La CGUE, tuttavia, non ha approfittato della nuova analisi di questo argomento per chiarire alcuni aspetti della sua giurisprudenza precedente. In particolare, la Corte ha sottolineato l'importanza del concetto di cittadinanza europea, che è stato sviluppato grazie alle seguenti cause:

- causa *Mutsch* 1985²⁶
- causa *Bickel und Franz* 1998
- causa *Grauel Rüffer* 2014

Nella sua prima decisione su questo argomento – la causa *Mutsch* del 1985 - la CGUE aveva supportato la libera circolazione dei lavoratori. Il signor *Mutsch* era un cittadino lussemburghese che lavorava in Belgio e viveva in una comunità di lingua tedesca²⁷. Il diritto belga consentiva alle persone con cittadinanza belga, lì residenti, di scegliere il tedesco come lingua nei procedimenti penali.²⁸ Il sig. *Mutsch* affermò di volere usufruire di questo privilegio, appellandosi alla libera circolazione dei lavoratori, allo scopo di estendere a tutti i cittadini comunitari residenti in Belgio il privilegio della scelta della lingua tedesca nei processi penali. La CGUE riprese questa argomentazione: la possibilità di scegliere una lingua diversa dalla lingua ufficiale come lingua processuale costituisce un “vantaggio sociale” ai sensi dell'articolo 7, co. 2 del regolamento 1612/68²⁹, che è stato quindi esteso anche ai cittadini dell'Unione europea³⁰.

Nella sentenza *Bickel e Franz*³¹, il riferimento alla libera circolazione dei lavoratori

²⁶ Corte di giustizia, sentenza del 11 luglio 1985, causa C-137/84 - *Mutsch*, 1 et seq. Racc. 2681.

²⁷ «Di conseguenza, si deve considerare che la predetta facoltà è ricompresa nella nozione di “vantaggio sociale” ai sensi dell'art. 7, para. 2, del citato regolamento n. 1612/68, il quale dispone che il lavoratore cittadino di un altro Stato membro deve godere nello Stato membro ospitante degli “stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali”. Infatti, come la Corte ha affermato nella sentenza 31 maggio 1979 (causa 207/78, Racc. 1979, 2019), questa espressione si riferisce a tutti i vantaggi “che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale”. La questione pregiudiziale dev'essere pertanto risolta nel senso che il principio della libera circolazione dei lavoratori, stabilito dall'art. 48 del Trattato e in particolare dal regolamento del consiglio n. 1612/68, esige che al lavoratore cittadino di uno Stato membro e residente in un altro Stato membro sia riconosciuto il diritto di chiedere che un procedimento penale instaurato nei suoi confronti si svolga in una lingua diversa dalla lingua processuale usata di regola dinanzi al giudice investito della causa qualora i lavoratori nazionali possano, nelle stesse condizioni, avvalersi di questo». Corte di giustizia, sentenza del 11 luglio 1985, causa C-137/84 - *Mutsch*, 14-18, Racc. 2681.

²⁸ Cfr. B. NASCIMBENE-M. CONDINANZI, *Giurisprudenza di diritto comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 607 ss.

²⁹ L'articolo 7, co. 2 del regolamento (CEE) N. 1612/68 del consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità recita come segue:

«2. *Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.*».

³¹ «La corte pronunciandosi sulla questione sottoposta dalla Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Silandro, con ordinanze 2 agosto 1996, dichiara: 1) Il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che il procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del Trattato e deve conformarsi all'art.

Osservatorio sulle fonti

non era possibile³². Le due parti stavano infatti viaggiando come turisti in Alto Adige. La CGUE si richiamava quindi ai diritti procedurali – cosa dogmaticamente poco convincente – quale libera prestazione. La CGUE fu quindi prudente e si auto-limitò nelle sue argomentazioni, anche se l'avvocato generale Jacobs colse l'occasione per riferirsi al concetto di cittadinanza europea³³, sottolineandolo ulteriormente.

In aggiunta a ciò, nella sentenza *Grauel Rüffer* la CGUE fa riferimento alla non discriminazione dei cittadini comunitari nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione³⁴.

4.4. Quali implicazioni ha questa sentenza per la protezione delle minoranze?

L'estensione del diritto alla libera scelta della lingua a tutti i cittadini dell'UE richiede la buona volontà degli Stati membri nell'applicazione.

Se sia poi da considerarsi problematico l'incremento dei casi di applicazione delle norme di protezione delle minoranze determinato dalla appartenenza alla UE, questo è da valutarsi differenziando fra le normative quantitativamente rilevanti e quelle quanti-

6 di quest'ultimo. 2) L'art. 6 osta ad una normativa nazionale che riconosce ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, i quali risiedono nel territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel detto territorio», Corte di giustizia, sentenza del 24 novembre 1998, causa C-276/96, - Bickel e Franz, 32. Racc. I-7650.

³² Cfr. A. GATTINI, *La non discriminazione di cittadini comunitari nell'uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel*, cit., p. 106 ss.

³³ «The conclusion to be drawn from the *Cowan* case seems all the more compelling in the light of the subsequent amendments to the EC Treaty introduced by the Treaty on European Union. Part Two of the EC Treaty is now entitled “Citizenship of the Union”, and that citizenship is established by Article 8(1). ...It may be concluded from that provision that, where a citizen exercises his right to move and reside within the territory of the Member States, his situation falls within the scope of the Treaty for the purposes of the prohibition of discrimination on grounds of nationality. It therefore re-affirms the conclusion that that prohibition applies to criminal proceedings arising in the course of the exercise of a citizen's freedom of movement. It is unnecessary in this case for the Court to decide the broader question whether all criminal proceedings against a citizen of the Union fall within the scope of application of the Treaty for the purposes of Article 6, even where that citizen has not exercised his right to free movement.

It may be however that the time has come for even that question to be answered affirmatively. The notion of citizenship of the Union implies a commonality of rights and obligations uniting Union citizens by a common bond transcending Member State nationality. The introduction of that notion was largely inspired by the concern to bring the Union closer to its citizens and to give expression to its character as more than a purely economic union. (...).

Against that background it would be difficult to explain to a citizen of the Union how, despite the language of Articles 6, 8 and 8a, a Member State other than his own could be permitted to discriminate against him on grounds of his nationality in any criminal proceedings brought against him within its territory. Freedom from discrimination on grounds of nationality is the most fundamental right conferred by the Treaty and must be seen as a basic ingredient of Union citizenship», Conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs, Bickel e Franz, presentate il 19 marzo 1998, punti. 20-24.

³⁴ Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Rüffer*, 27; cfr. S. MANGIAMELI-H. BLANKE, *Treaty on the European Union – a commentary*, Springer, Heidelberg, 2013, p. 389 ss.

Osservatorio sulle fonti

tativamente non rilevanti³⁵. Nei casi in cui le regole possono essere estese a numerosi potenziali destinatari senza che venga persa l'originale funzione protettiva, un'estensione ai cittadini UE non rappresenterà di certo un problema: è il caso del diritto ad usare la propria lingua madre in tribunale³⁶.

5. Prospettive future

La giurisprudenza della CGUE a favore di un ampliamento dei privilegi linguistici - come espresso nella sentenza *Grauel Rüffer*³⁷ - apre interessanti opzioni. Non solo dunque vantaggi per i turisti che trascorrono le vacanze in Alto Adige, i quali possono trarre beneficio dal diritto di ricorrere in sede giudiziaria alla lingua tedesca, ma anche possibili benefici per l'economia transfrontaliera. Infatti, il chiarimento della CGUE in merito al fatto che tutte le persone residenti nell'UE, siano esse persone fisiche o giuridiche, possono scegliere la lingua tedesca nei procedimenti civili presso il Tribunale di Bolzano, potrebbe avere la seguente conseguenza: invece della solita scelta del foro, le imprese straniere potrebbero concordare con i propri partner commerciali italiani la scelta del Tribunale di Bolzano per le controversie commerciali. Entrambe le parti potrebbero quindi inviare il proprio avvocato che si potrebbe esprimere e scrivere memorie nella propria madrelingua. Inoltre, questi potrebbero seguire i processi ed ottenere le sentenze sempre nella propria lingua: tutto ciò offrirebbe ampi vantaggi ad entrambe le parti (“*win-win-situation*”). Infine, in tal modo si potrebbero anche evitare le “fughe” in una giurisdizione arbitrale.

³⁵ N. TOGGENBURG, *Die EU und das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten: ignorieren, parallel umsetzen oder gar beitreten?*, European Diversity and Autonomy Papers, 4, EDAP 2014, p. 5.

³⁶ ID, *Die EU und das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten.*, cit., p. 5.

³⁷ Corte di giustizia, sentenza del 27 marzo 2014, causa C-322/13 – *Grauel Rüffer*, 18-27.